

NOTA SUI TIROCINI

Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge 148 del 14 settembre, interviene sulla materia dei tirocini in due articoli distinti e cioè all'articolo 3 comma 5 lettera c) e all'articolo 11.

Leggendo i due articoli pare che la legge faccia riferimento esplicito ad ambiti di competenza distinti. L'articolo 11 tratta di tirocini di orientamento, formativi, non curricolari che ricadono nelle competenze delle regioni. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 fa riferimento ai tirocini per l'accesso alle professioni e all'ambito di competenza dei Consigli Nazionali degli Ordini e del Ministero di Grazia e Giustizia attraverso di essi.

Appare essere questo, anziché quanto stabilito nell'articolo 11, il riferimento per la Convenzione quadro sottoscritta in data 5 luglio 2011 fra la Facoltà di Architettura e i 10 Ordini degli Architetti P.P.C. della Toscana.

La Convenzione è stata definita al fine di rendere operativo quanto previsto dal DPR 328/2001 in materia di accesso alla professione di architetto e dare attuazione alla modalità di accesso alle prove di abilitazione degli Esami di Stato attraverso un tirocinio professionale.

La Circolare n. 24 del 12.09.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante in oggetto i primi chiarimenti relativi all'articolo 11, sembra confortare tale collocazione della Convenzione laddove dice chiaramente che "il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche norme di settore. A questo riguardo l'articolo 3, comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto."

La Convenzione quadro fra Facoltà di Architettura e Ordini degli A.P.P.C., trattando della regolamentazione di un tirocinio "per l'accesso alla professione" (art. 3, comma 5, lettera c della Legge 148/2011) e cioè di un praticantato, che non è obbligatorio come accade per altre professioni, non appare quindi soggetta all'articolo 11 e ai vincoli di durata (6 mesi) e di attivazione (entro 12 mesi dalla laurea) lì definiti.

Peraltro il comma 3 dell'articolo 5 enuncia alcuni principi che dovranno essere recepiti dalla riforma delle professioni e che riguardano:

- la durata dei tirocini/praticantati che non dovrà essere superiore ai tre anni,
- la previsione di un compenso equo per il tirocinante,
- la possibilità di svolgere il tirocinio in concomitanza al corso di studi,

il tutto secondo un'apposita convenzione quadro che sarà definita dal Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca e dai Consigli Nazionali degli Ordini.

L'attuazione di tali principi enunciati dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 dovrà essere contenuta dalla riforma delle professioni che, dice la legge, dovrà essere disciplinata entro 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso.

A questo proposito va notato che non viene enunciata nessuna sospensione delle norme in vigore, ed in particolare del DPR 328/2001, in attesa che tale riforma venga attuata.

Fermo restando il vigente quadro normativo di riferimento riteniamo che non si possa e non si debba sospendere in alcun modo la Convenzione quadro sottoscritta.

Detto tutto ciò siamo in attesa che quanto letto con esercizio di buon senso raziocinante trovi conferma in competenza giuridiche che possano confermare quanto sopra.